

prevenzione e protezione di cui alla lettera a), contiene le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le certificazioni di conformità e ogni altra informazione necessaria ai fini della prevenzione e protezione dei rischi di caduta dall'alto, secondo quanto previsto dall'atto di cui all'articolo 6.

2. L'elaborato tecnico della copertura integra il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del d.lgs. 81/2008, quando ne è prevista la redazione; altrimenti costituisce documento autonomo.

3. L'elaborato tecnico della copertura è aggiornato nell'ipotesi di interventi che determinano modifiche strutturali dell'edificio ovvero che rendano necessarie modifiche riguardanti le misure di prevenzione e protezione contro le cadute dall'alto; è messo a disposizione di coloro che, successivamente alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, svolgono attività in quota sulla copertura medesima e, in caso di passaggio di proprietà, è consegnato al nuovo proprietario o avente titolo.

3 bis. L'elaborato tecnico della copertura non è soggetto alle procedure previste dal d.p.r. 380/2001 per le costruzioni in zona sismica."

Nota all'art. 4, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 5 della l.r. 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 5 (*Improcedibilità dell'istanza del titolo abilitativo edilizio*) - 1. L'assenza o l'incompletezza dell'elaborato tecnico previsto all'articolo 4, comma 1, lettera b), determina **l'inefficacia della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) presentata ovvero l'improcedibilità dell'istanza diretta ad ottenere il relativo titolo abilitativo edilizio.**”

Nota all'art. 6, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 6 della l.r. 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 6 (*Disposizioni di attuazione*) - 1. La Giunta regionale, con proprio regolamento, sentita la competente commissione assembleare, **detta le disposizioni necessarie all'attuazione della presente legge e in particolare** individua le prescrizioni tecniche da adottare in relazione alle misure di prevenzione e protezione indicate all'articolo 4, comma 1, lettera a), e specifica la documentazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), nonché le modalità di presentazione della medesima.”

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale del 14 giugno 2018 n. 209;
- Proposta della III Commissione assembleare permanente nella seduta del 18 luglio 2018;
- Parere espresso dal Consiglio delle autonomie Locali nella seduta del 21 giugno 2018;
- Parere espresso dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro nella seduta del 9 luglio 2018;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 luglio 2018, n. 106.

Legge regionale 31 luglio 2018, n. 31 concernente:

Disposizioni urgenti di modifica delle leggi regionali 17 luglio 1996, n. 26 "Riordino del servizio sanitario regionale" e 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale".

Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale
ha approvato.

Il Presidente della Giunta regionale
promulga,

la seguente legge regionale :

Art. 1

(Modifiche della l.r. 26/1996)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge

regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale) è inserito il seguente:

“1.1. All’interno dell’ARS opera, ai sensi della normativa europea e statale vigente, la Centrale unica di risposta (CUR) per la gestione del Numero di emergenza unico europeo 112 (NUE 112), la quale si avvale del supporto tecnologico-logistico degli enti del Servizio sanitario regionale.”.

2. Al comma 9 dell’articolo 4 della l.r. 26/1996 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, compreso il rimborso delle spese di trasporto pubblico al personale non appartenente alla qualifica dirigenziale”.

Art. 2

(Modifiche della l.r. 13/2003)

1. Il comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale) è abrogato.
2. Al comma 7 dell’articolo 4 della l.r. 13/2003 le parole: “e dei dirigenti sanitari apicali” sono soppresse.
3. Il secondo periodo del comma 8 dell’articolo 4 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente: “Il direttore generale dell’ASUR propone alla Giunta regionale la risoluzione del contratto dei direttori di area vasta qualora ricorrano le circostanze previste dalla normativa vigente per il direttore generale, il direttore sanitario e il direttore amministrativo.”.
4. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 8 bis della l.r. 13/2003 è sostituita dalla seguente:

“d) propone alla Giunta regionale la nomina dei direttori di area vasta e la risoluzione del contratto qualora ricorrano le circostanze di cui al comma 8 dell’articolo 4.”.
5. Prima del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 13/2003 è inserito il seguente:

“01. Le funzioni di gestione dell’area vasta sono assicurate dai direttori di area vasta.”.
6. Il comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 13/2003 è sostituito dai seguenti:

“3. I direttori di area vasta sono individuati e nominati dalla Giunta regionale, su proposta del Direttore generale dell’ASUR, tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

 - a) diploma di laurea di cui all’ordinamento precedente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei), ovvero laurea specialistica o magistrale;

b) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturate nel settore pubblico o nel settore privato; l’esperienza dirigenziale quinquennale non è richiesta per i soggetti che hanno ricoperto incarichi, in enti del servizio sanitario nazionale, di direzione di area vasta o di direzione amministrativa o di direzione sanitaria.

3 bis. Il rapporto di lavoro dei direttori di area vasta è disciplinato da apposito contratto di lavoro di durata pari a quello del direttore generale dell’ASUR. Il compenso dei direttori di area vasta è determinato in ragione dell’importo stabilito per il direttore generale, ridotto del trenta per cento. L’operato dei direttori di area vasta è sottoposto a valutazione annuale. Ai direttori di area vasta si applicano, in materia di inconferibilità e di incompatibilità, le disposizioni vigenti previste per l’incarico di direttore generale, direttore amministrativo e di direttore sanitario. Ai pubblici dipendenti si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.

3 ter. L’area vasta assicura anche mediante il proprio sito internet e quello della Regione Marche adeguata pubblicità e trasparenza alle procedure di selezione, alle nomine ed ai curricula.”.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 è autorizzata per ciascuno degli anni 2019 e 2020 rispettivamente la spesa di euro 1.387.500,00 e di euro 1.850.000,00. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.
2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede relativamente all’anno 2019 come di seguito indicato:
 - a) per euro 734.026,20 mediante impiego degli stanziamenti già iscritti nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale: finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”;
 - b) per euro 653.473,80 si provvede con le risorse che vengono iscritte al Titolo 2 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio 2018/2020 e contestualmente iscritte in aumento degli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01

“Servizio sanitario regionale: finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”.

3. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede relativamente all'anno 2020 come di seguito indicato:
 - a) per euro 729.975,92 mediante impiego degli stanziamenti già iscritti nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale: finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”;
 - b) per euro 1.120.024,08 con le risorse che vengono iscritte al Titolo 2 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2018/2020 e contestualmente iscritte in aumento degli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale: finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”.
4. A decorrere dagli anni successivi al 2020 l'autorizzazione di spesa per l'attuazione di questa legge trova copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale necessarie ai fini della gestione.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 31 luglio 2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTE

Nota all'art. 1, commi 1 e 2

Il testo vigente dell'articolo 4 della l.r. 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 4 (*Agenzia regionale sanitaria*) - 1. L'Agenzia regionale sanitaria (ARS) è strumento operativo per la gestione delle funzioni del servizio sanità e del servizio politiche sociali e per il raccordo con gli enti del servizio sanitario regionale, con particolare riferimento alle seguenti materie:

- a) assistenza sanitaria territoriale;
- b) assistenza ospedaliera;
- c) assistenza farmaceutica;
- d) prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro;
- e) integrazione socio sanitaria;
- f) (lettera abrogata dall'art. 6, comma 12, lettera b), della l.r. 20 febbraio 2017, n. 5)
- g) sanità veterinaria.

1.1. All'interno dell'ARS opera, ai sensi della normativa europea e statale vigente, la Centrale unica di risposta (CUR) per la gestione del Numero di emergenza unico europeo 112 (NUE 112), la quale si avvale del supporto tecnico-logistico degli enti del Servizio sanitario regionale.

1 bis. L'ARS esercita, nell'ambito della programmazione regionale, le funzioni di supporto alla programmazione in materia di sanità.

2. L'ARS è soggetto di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa e contabile.

3. L'organizzazione dell'ARS si articola in posizioni dirigenziali di progetto e di funzione.

3 bis. All'ARS è preposto un direttore nominato dalla Giunta regionale.

3 ter. L'incarico di direttore può essere conferito anche a soggetti esterni all'amministrazione, in possesso di laurea, che abbiano svolto attività in enti pubblici o aziende pubbliche o private con espe-

rienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato. Gli elementi negoziali del contratto, comprese le cause di risoluzione anticipata, sono definiti dalla Giunta regionale. Il contratto deve comunque prevedere la facoltà di recesso da parte dell'amministrazione regionale a seguito di cessazione dalla carica della Giunta regionale che ha conferito l'incarico.

3 quater. Nel caso in cui l'incarico è conferito a dirigenti regionali non si applica il comma 3 ter.

4. La Giunta regionale:

- a) definisce gli obiettivi dell'ARS;
- b) istituisce le posizioni dirigenziali di progetto e di funzione.

5. Nelle materie di cui al comma 1 la Giunta regionale adotta gli atti di propria competenza su proposta del direttore dell'ARS.

6. Per quanto non previsto dalla presente legge in ordine alla competenza della Giunta regionale e dei dirigenti dell'ARS si applicano le disposizioni della L.R. n. 20/2001.

7. L'ARS si avvale di personale proprio, al quale si applica il contratto del comparto Regioni ed Autonomie Locali.

8. All'ARS può essere distaccato il personale del ruolo unico regionale.

9. La Giunta regionale può autorizzare l'utilizzo, da parte dell'ARS, del servizio sanità e del servizio politiche sociali, del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti del servizio sanitario regionale per l'espletamento dei propri compiti istituzionali. L'utilizzo è deliberato dalla Giunta regionale su proposta del direttore dell'ARS, del dirigente del servizio sanità o del dirigente del servizio politiche sociali, previo parere del comitato di direzione di cui all'articolo 8 della L.R. n. 20/2001. Per esigenze organizzative inderogabili del sistema sanitario regionale, l'utilizzo può essere deliberato dalla Giunta regionale anche in assenza del consenso da parte del direttore dell'ente di appartenenza. A tale personale può essere attribuita la responsabilità dei procedimenti amministrativi di competenza dell'ARS. Lo stesso personale conserva il trattamento economico in godimento e non può essere sostituito neppure con il ricorso a forme flessibili. L'onere relativo resta a carico dell'ente di provenienza **compreso il rimborso delle spese di trasporto pubblico al personale non appartenente alla qualifica dirigenziale.**

10. Gli incarichi di direzione delle posizioni di progetto e di funzione sono conferiti dalla Giunta regionale a dirigenti di ruolo della Regione o del servizio sanitario regionale.

11. I dirigenti di cui al comma 10 sono posti in posizione di comando. La Giunta definisce il trattamento economico ad essi spettante nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del relativo comparto. Il posto di ruolo vacante negli enti del servizio sanitario regionale non può essere in alcun modo ricoperto.

12. L'ARS, in casi eccezionali e straordinari, e comunque quando siano necessarie, per la realizzazione di specifici progetti, conoscenze ed esperienze non riscontrabili nell'ambito della dirigenza della medesima ARS e della Regione, può conferire con contratto a termine di diritto privato, nel limite massimo di due unità, incarichi a soggetti esterni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, comma 3, della L.R. n. 20/2001."

Nota all'art. 2, commi 1, 2 e 3

Il testo vigente dell'articolo 4 della l.r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 4 (*Organi delle Aziende*) - 1. Sono organi dell'ASUR il direttore generale e il collegio sindacale.

2. Il Direttore generale, nominato con le modalità di cui all'articolo 3 bis del d.lgs. n. 502/1992, ha la rappresentanza legale dell'Azienda, è responsabile della gestione aziendale ed è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del d.lgs. n. 502/1992, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario, nonché dal responsabile dei servizi di integrazione socio-sanitaria. Questi ultimi, ciascuno per le tematiche di propria competenza, formulano proposte e pareri al Direttore generale in ordine alla pianificazione, al coordinamento, al monitoraggio e alla verifica dei percorsi e dei processi relativi alle materie ricomprese nelle aree di rispettiva competenza. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, determina i requisiti di idoneità del responsabile dei servizi di integrazione socio-sanitaria.

3. Il Collegio sindacale svolge le funzioni di cui all'articolo 3 ter del d.lgs. n. 502/1992.

4. Il direttore generale convoca periodicamente i direttori di area vasta. I direttori di area vasta, in particolare, sono sentiti in merito:

- a) all'individuazione delle innovazioni di prodotto per soddisfare le necessità e le preferenze degli utilizzatori dei servizi, nell'ambito dei piani di attività dell'ASUR;
- b) alla definizione dei programmi di sviluppo delle

risorse umane e delle azioni organizzative necessarie per l'attuazione delle strategie aziendali, inclusi i processi di mobilità del personale conseguenti alla riorganizzazione, nonché la consistenza e le variazioni delle dotazioni organiche delle strutture operanti nei diversi ambiti;

- c) alla promozione dell'integrazione dei servizi dell'ASUR anche con quelli svolti dai soggetti esterni, inclusa la definizione, il monitoraggio e la verifica degli accordi contrattuali con gli altri enti del servizio sanitario regionale e con erogatori privati, nonché con gli enti locali, sia nell'ambito di programmi intersettoriali di prevenzione sia per le attività socio-assistenziali;
- d) alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- e) alla definizione dei contenuti dell'atto aziendale;
- f) all'elaborazione di proposte ed istruzioni finalizzate ad assicurare comportamenti uniformi da parte delle strutture decentrate.

5. Gli organi delle aziende ospedaliere, le relative funzioni e le modalità di nomina sono quelli stabiliti dal d.lgs. n. 502/1992, nonché, per l'Azienda ospedaliera universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi", dal d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419) e dalla normativa regionale vigente.

6. (comma abrogato)

7. Il compenso del Direttore generale dell'ASUR, dei direttori generali delle Aziende ospedaliere (...), articolato per fasce omogenee in relazione ai posti letto, alla popolazione servita e all'entità del budget assegnato, è stabilito dalla Giunta regionale entro i limiti fissati dalla normativa statale, previo parere della commissione assembleare competente.

8. Entro il mese di marzo di ciascun anno, il Direttore generale dell'ASUR verifica i risultati conseguiti dai direttori di area vasta ai fini della conferma o meno degli stessi. **Il direttore generale dell'ASUR propone alla Giunta regionale la risoluzione del contratto dei direttori di area vasta qualora ricorrano le circostanze previste dalla normativa vigente per il direttore generale, il direttore sanitario e il direttore amministrativo.**

Nota all'art. 2, comma 4

Il testo vigente dell'articolo 8 bis della l.r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 8 bis (*Funzioni dell'ASUR*) - 1. L'ASUR, nel rispetto degli obiettivi assegnati e delle direttive impartite dalla Giunta regionale, esercita a livello centralizzato le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attività aziendale e di area vasta, nonché le funzioni concernenti:

- a) la contabilità e il bilancio;
- b) il controllo di gestione;
- c) la tesoreria unica;
- d) i sistemi informativi aziendali;
- e) il contenzioso e la consulenza legale;
- f) la gestione del patrimonio immobiliare relativamente agli atti di alienazione, permuta e costituzione di diritti reali;
- g) l'esecuzione di opere e lavori e l'acquisizione di beni e servizi;
- h) la gestione dei magazzini e della logistica;
- i) l'amministrazione del personale della direzione centrale e delle Aree vaste, comprese le procedure di reclutamento e la valutazione dei dirigenti;
- l) l'autorizzazione alla stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato, indeterminato e al conferimento di incarichi di natura occasionale o coordinata e continuativa a carattere amministrativo e contabile.

2. Il Direttore generale dell'ASUR:

- a) adotta l'atto aziendale, il piano strategico, il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale, il bilancio di esercizio, la dotazione organica, che definisce la consistenza qualitativa e quantitativa del personale, e la programmazione del fabbisogno;
- a bis) nomina la delegazione trattante di parte pubblica;
- b) approva i regolamenti attuativi, i budget di area vasta e l'articolazione di area vasta della dotazione organica e la programmazione del fabbisogno di personale di area vasta, tenuto conto del confronto effettuato con le delegazioni di parte sindacale di ciascuna area vasta ai fini della contrattazione collettiva;
- c) impartisce direttive per l'approvazione dei piani di area vasta;
- d) **propone alla Giunta regionale la nomina dei direttori di area vasta e la risoluzione del contratto qualora ricorrano le circostanze di cui al comma 8 dell'articolo 4.**

3. L'atto aziendale, il piano strategico, il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale, il bilancio di esercizio ed i budget di area vasta sono sottoposti al previo confronto con le organizzazioni sindacali. La dotazione organica, la programma-

zione del fabbisogno di personale, l'articolazione di area vasta della dotazione organica e della programmazione del fabbisogno di personale, sono sottoposti ad informazione, concertazione e contrattazione, nel rispetto delle disposizioni del contratto nazionale di lavoro.

4. Per l'acquisizione di beni, la prestazione di servizi, ad eccezione di quelli di natura intellettuale, e la realizzazione di lavori di manutenzione non programmabili, l'ASUR valuta, in via prioritaria, la possibilità di concludere accordi quadro di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE), anche articolati in lotti in ragione della competenza di ciascuna zona territoriale, prevedendo nel bando di gara il divieto di aggiudicazione di più lotti a favore del medesimo operatore economico.

5. Il Direttore generale può delegare alle aree vaste le funzioni concernenti l'esecuzione di opere e lavori, l'acquisizione di beni e servizi, la gestione dei magazzini e della logistica.

6. Su richiesta degli altri enti del servizio sanitario regionale, l'ASUR può operare come centrale di committenza per conto degli stessi, ai sensi delle disposizioni statali vigenti, per l'acquisizione di forniture o servizi, per l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi.

7. L'ASUR, secondo quanto indicato dal piano socio-sanitario regionale, promuove intese con l'INRCA per la riqualificazione della rete ospedaliera al fine di assicurare l'integrazione funzionale delle prestazioni e il coordinamento operativo relativo alla prevenzione secondaria delle patologie cronico-degenerative degli anziani.”

Nota all'art. 2, commi 5 e 6

Il testo vigente dell'articolo 10 della l.r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 10 (*Direttore di area vasta*) - **01. Le funzioni di gestione dell'area vasta sono assicurate dai direttori di area vasta.**

1. Il direttore di area vasta è responsabile della gestione complessiva del relativo ambito territoriale e in particolare:

a) della programmazione, in coerenza con la pianificazione aziendale, attraverso la definizione degli obiettivi di salute e l'elaborazione del piano di area vasta;

- b) del coordinamento tra le attività ospedaliere, i servizi distrettuali e le attività di prevenzione;
- c) dei rapporti di informazione e collaborazione con la Conferenza di area vasta di cui all'articolo 20 bis;
- d) dell'accesso ai servizi locali e aziendali attraverso un sistema integrato e finalizzato al controllo e al rispetto dei tempi d'attesa definiti a livello aziendale;
- e) della gestione del budget di area vasta e della relativa negoziazione con i responsabili delle articolazioni organizzative dell'area vasta in termini di obiettivi, di attività e di risorse;
- f) della valutazione epidemiologica della domanda e del suo grado di soddisfazione attraverso l'offerta di servizi;
- g) dell'istituzione di un sistema organizzato per il governo clinico anche attraverso la piena utilizzazione del collegio di direzione di area vasta;
- h) della nomina dei direttori di dipartimento di area vasta.

2. Il direttore di area vasta:

- a) approva il piano di area vasta, in conformità con le direttive del Direttore generale dell'ASUR;
- b) è componente della delegazione trattante di parte pubblica di cui alla lettera a bis) del comma 2 dell'articolo 8 bis;
- c) assicura l'attuazione dei contratti decentrati;
- d) è responsabile dell'organizzazione del personale assegnato e delle relative relazioni sindacali.

3. I direttori di area vasta sono individuati e nominati dalla Giunta regionale, su proposta del Direttore generale dell'ASUR, tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) **diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), ovvero laurea specialistica o magistrale;**
- b) **comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturate nel settore pubblico o nel settore privato; l'esperienza dirigenziale quinquennale non è richiesta per i soggetti che hanno ricoperto incarichi, in enti del servizio sanitario nazionale, di direzione di area vasta o di direzione amministrativa o di direzione sanitaria.**

3 bis. Il rapporto di lavoro dei direttori di area vasta è disciplinato da apposito contratto di lavoro di durata pari a quello del direttore gene-

rale dell'ASUR. Il compenso dei direttori di area vasta è determinato in ragione dell'importo stabilito per il direttore generale, ridotto del trenta per cento. L'operato dei direttori di area vasta è sottoposto a valutazione annuale. Ai direttori di area vasta si applicano, in materia di inconfiribilità e di incompatibilità, le disposizioni vigenti previste per l'incarico di direttore generale, direttore amministrativo e di direttore sanitario. Ai pubblici dipendenti si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.

3 ter. L'area vasta assicura anche mediante il proprio sito internet e quello della Regione Marche adeguata pubblicità e trasparenza alle procedure di selezione, alle nomine ed ai curricula.”

- 1) di stabilire che la deliberazione dell'Assemblea legislativa 27 giugno 2017, n. 54 è modificata limitatamente a quanto indicato nel documento allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante, identificato come “Allegato A”;
- 2) di confermare tutte le disposizioni stabilite dalla citata deliberazione n. 54/2017 non espressamente modificate dal presente atto.

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale del 29 giugno 2018 n. 211;
- Proposta della IV Commissione assembleare permanente nella seduta del 19 luglio 2018;
- Parere espresso dalla I Commissione assembleare permanente nella seduta del 9 luglio 2018;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 luglio 2018, n. 106.

DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Deliberazione amministrativa n. 76 del 17/07/2018 concernente:

Modifiche alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 27 giugno 2017, n. 54 “Piano regionale per il diritto allo studio per il triennio 2017/2019. Anni accademici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. Legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4, articolo 5”.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

DELIBERA